



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado

iscritta al n. 34127/2017 R.G. promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*) e *Parte_2*
[...] (c.f. *C.F._2*), **anche quali legali**
rappresentanti della minore *Persona_1* (c.f. *C.F._3*),
rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED] (c.f. *C.F._4* presso la
quale sono elettivamente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] – PEC: *Email_1* ;

- attori -

contro

Controparte_1
[...] (c.f. *P.IVA_1*), in persona del Presidente Arch. *Controparte_2*

rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted] (c.f. C.F._5), [redacted]
[redacted] (c.f. C.F._6) e [redacted] [redacted] (c.f. C.F._7),
presso i quali è elettivamente [redacted] [redacted] [redacted]
– PEC: Email_2 - Email_3
- Email_4);

Parte_3 (p.IVA P.IVA_2 iscrizione registro
imprese di Milano n. 975795101153 – p.IVA P.IVA_3 , società di diritto inglese con
sede secondaria in Milano, [redacted] in persona della procuratrice speciale
Parte_4 , rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] [redacted] (c.f.
C.F._8) presso il quale è elettivamente [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] [redacted] – PEC: Email_5 ;

-convenuti-

con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 4.7.2017;

avente a oggetto: risarcimento danno iatrogeno;

conclusioni degli attori:

<<Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, *contrariis reiectis*:

1. nel merito, accertata la responsabilità delle convenute [...] [redacted]
Controparte_3 , in persona del legale
rappresentante pro tempore, e “ Controparte_4
[...] ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti ed i titoli in atti,
condannare le convenute medesime, in solido tra loro ed in favore dei concludenti, nella
veste di genitori esercenti la potestà parentale sulla piccola Persona_1 e, per quanto di
ragione, in proprio: (a) al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali,
subiti dalla piccola Persona_1 e dai suoi genitori sig.ri Parte_1 e [...] [redacted]
Parte_2 danni da quantificarsi alla luce delle risultanze istruttorie (se del
caso anche in via equitativa) quantomeno nelle seguenti somme: € 1.638.000,00 a titolo di
danno non patrimoniale (comprensivo delle sue varie componenti e personalizzato) subito

da *Per_*; € 804.300,00 a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa futura di *Per_*; € 350.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito dalla madre sig.ra [...]

Pt_1 € 270.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito dal padre sig. [...]

Parte_2 oltre alla somma da liquidarsi a titolo di danno patrimoniale futuro per i genitori di *Per_*; (b) alla rifusione delle spese peritali anticipate dai concludenti all'esito del proc. ex art. 696 bis c.p.c. n. 47338/15 R.G. Trib. Milano e del procedimento di mediazione n. 4/2017 *CP_5* (c) al pagamento, a titolo di lucro cessante, degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme come sopra quantificate dalla data del 2.1.2007 e sino all'effettivo soddisfo;

2. con vittoria di spese (comprehensive delle spese peritali del presente procedimento, già provvisoriamente attribuite in via solidale alle parti) e di compensi legali, di cui si chiede la distrazione in favore del procuratore costituito nel presente giudizio, antistatario dei medesimi, e ciò anche in relazione al summenzionato proc. n. 47338/15 R.G. Trib. Milano;

3. e con condanna di *Controparte_3* [...], ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e comunque anche ai sensi dell'art. 8 L. 24/2017, al pagamento di una somma e/o pena pecuniaria equitativamente determinata;

4. in via istruttoria, gli attori chiedono di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli:

1) "Vero che, nei mesi da novembre 2006 a febbraio 2007, l'accesso al reparto di TIN1 (terapia intensiva neonatale di primo livello ad alta intensità) dell' *Controparte_3* ove era ricoverata *Persona_1* dal 30.11.06, era consentito ai genitori, ai nonni ed ai fratelli (anche se bambini piccoli) dei pazienti ivi ricoverati";

2) "Vero che, nei mesi di cui al capitolo 1 che precede, parenti e conoscenti dei pazienti del reparto di *Org_1* dell' *Controparte_3* potevano guardare i pazienti medesimi attraverso un vetro in determinati orari prestabiliti";

3) "Vero che, sempre nei mesi di cui ai capitoli precedenti, un cartello posto all'ingresso del reparto di *Org_1* dell' *Controparte_3* indicava le seguenti modalità obbligatorie di accesso al reparto medesimo: lavaggio preventivo di mani e braccia nella sala a ciò

predisposta; vestizione mediante camici e guanti monouso protettivi messi a disposizione dalla struttura ospedaliera”;

4) “Vero che, durante il ricovero di *Persona_1* nel reparto di *Org_1* dell’ *CP_3* [...] (e precisamente nei giorni dal 30.11.06 a fine gennaio 2007), il teste ha visto che numerosi visitatori del reparto TIN1 dell’ *Controparte_3* omettevano di lavarsi le mani e le braccia prima di entrare nel reparto medesimo”;

5) “Vero che, nelle circostanze di cui al capitolo 4 che precede, il teste ha visto che numerosi medici ed infermieri del reparto TIN1 dell’ *Controparte_3* rientravano nel reparto medesimo, dalla caffetteria esterna e/o dal giardino esterno frequentato anche da piccioni, tenendo addosso il medesimo camice con cui erano usciti e dunque omettendo di cambiarlo prima di accedere al reparto”;

7) “Vero che, nei giorni delle Festività Natalizie durante il ricovero di *Persona_1* nel reparto di TIN1 dell’ *Controparte_3* (e quindi tra la metà e la fine di dicembre 2006), il teste ha un giorno fatto visita ad *Per_* e l’ha trovata vestita con gli abiti natalizi di cui al doc. 10 (che si rammostra al teste)”;

8) “Vero che, nella circostanza di cui al capitolo 7 che precede, il teste ha chiesto alle infermiere del reparto chi avesse messo quegli abiti ad *Per_* e da dove essi venissero, ed ha ricevuto la risposta che erano abiti portati in ospedale e messi ad *Per_* dalle volontarie dell’ *Org_2* (*Organizzazione_3* per i bambini in ospedale)”;

10) “Vero che, nelle circostanze di cui al capitolo 9 che precede, la troupe chiese di poter intervistare anche il sig. *Parte_2* che ivi stava prestando assistenza a *Per_*, ed ottenne il suo diniego ma filmò padre e figlia, i cui volti vennero oscurati in sede di montaggio del servizio”;

si indicano a testi:

- sui capitoli dal n. 1 al n. 8 le sig.re: *Testimone_1*, 
 *Testimone_2*, 
- sul capitolo n. 2 la sig.ra *Testimone_3* 
- sul capitolo n. 10 il PROF. *CP_6* presso l’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva dell’ *Controparte_3* >>

conclusioni di *Controparte_3* **:**

<<Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, per i fatti ed i motivi come sopra descritti,

In via principale,

1) rigettare tutte le avverse domande avanzate dai Sigg.ri *Pt_1* e *Per_1* in proprio e n.q. di titolari della responsabilità sulla figlia minore *Persona_1* nei confronti del *CP_3*, perché infondate in fatto e diritto;

2) accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate da [...] *Controparte_4* sulla violazione dell'art. 1914 c.c. e sulla limitazione della garanzia alla somma di 1.200.000,00 al lordo di SIR e franchigia e per l'effetto dichiarare la COMPAGNIA tenuta alla manleva e garanzia con i soli limiti di franchigia (se non erosa) e di SIR in favore del *CP_3* con contestuale condanna al pagamento di quelle somme eventualmente riconosciute e liquidate in favore degli attori in proprio e n.q. di titolari della responsabilità sulla figlia minore *Persona_1*

In via subordinata,

- nel non creduto caso di riconoscimento della responsabilità del *CP_3*, procedere alla rideterminazione del danno che sarebbe comunque residuo a *Persona_1* in misura non inferiore al 50% o in quella che si evidenzierà in corso di causa, con contestuale proporzionale riduzione del danno effettivamente liquidabile in favore dei resistenti in proprio e n.q. di titolari della responsabilità sulla figlia minore *Persona_1* e con esclusione delle voci non dovute e non provate, applicando altresì l'esimente prevista dall'art. 2236 c.c. applicabile nel caso di specie o, in via ulteriormente subordinata, tenendo conto dell'osservanza delle linee guida da parte della struttura resistente. Ai fini della quantificazione degli importi, si chiede che questi siano defalcati di ogni forma di assistenza economica e/o prestazionale erogata a carico della collettività da enti e istituti pubblici locali e nazionali;

- accertata l'infondatezza delle eccezioni sollevate da [...] *Controparte_4* sulla violazione dell'art. 1914 c.c. e sulla limitazione della garanzia alla somma di 1.200.000,00 al lordo di SIR e franchigia, dichiarare la

Parte_5 tenuta a manlevare e garantire il *CP_3* di quanto questi fosse condannato a pagare in favore dei ricorrenti, in virtù del contratto di assicurazione stipulato tra le parti e per l'effetto condannare la *Parte_3* al pagamento di quelle somme che saranno riconosciute e liquidate in favore dei ricorrenti in proprio e n.q.

In via istruttoria,

1) Si insiste per la rinnovazione della CTU espletata nel procedimento 696 *bis* c.p.c. R.G. 47338/2015;

Con vittoria di spese e compensi.>>

conclusioni di *Pt_3*

<<Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, col favore delle spese, e sentenza come per legge provvisoriamente esecutiva:

1. In via pregiudiziale e principale, eventualmente anche pronunciando sentenza parziale ai sensi dell'art. 277 comma 2 c.p.c., accertare e dichiarare la carenze di legittimazione attiva dei ricorrenti e passiva della deducente e, conseguentemente, estromettere *Pt_3* dal presente giudizio.

2. Sempre in via principale, accertare e dichiarare la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per le ragioni esposte nel proprio atto difensivo e, conseguentemente, dichiarare la nullità di tutti gli atti conseguenti e/o connessi e/o derivati al procedimento RG n. 47338/2015, Trib. Milano, sez. 1° civile, l'inutilizzabilità della perizia in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno, e dichiarare che non può essere fatta valere e/o utilizzata nei confronti di *Pt_3*

3. In ogni caso, rigettare ogni domanda nei confronti di *Pt_3* in quanto infondata in fatto e diritto.

4. In via subordinata, nel caso di non accoglimento di quanto richiesto in via principale:

- accertare e dichiarare: la violazione dell'obbligo di salvataggio da parte della

Controparte_7

[...] per le ragioni esposte in comparsa e, conseguentemente, dichiarare che la Massima Esposizione degli Assicuratori per il caso in esame è pari ad €

1.200.00,00 (unmilione duecentomila/00) al lordo di ogni franchigia (SIR e/o Aggregata) prevista contrattualmente;

- accertare e dichiarare: che qualsiasi importo che dovesse superare la somma pari ad € 1.200.000,00, di cui € 250.000,00 a titolo di Sir ed € 750.000,00 a titolo di franchigia aggregata, incluse spese legali e/o peritali, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, ATP, giudizio di merito etc., sostenute per resistere ad azioni legali comunque promosse contro l'Assicurato, non sarà in alcun modo imputabile né effettivamente imputato alla *Pt_3* né verrà dalla stessa sostenuto o comunque preso a carico, ma resterà ad esclusivo carico della *Controparte_7*

[...] per tutte le regioni esposte;

- accertare e dichiarare: che l'art. 5 del capitolato speciale condizioni normative della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera denominato "massimali di garanzia", a pagina 18, prevede espressamente "che la società non sarà tenuta a risarcire somme superiori a Euro 30.000.000 per ogni periodo di assicurazione e ad Euro 5.000.000 per ogni singolo sinistro con il sottolimito di euro 30.000.000 quale massima esposizione della società, per l'intera durata della polizza, relativamente a tutte le richieste di risarcimento conseguenti a fatti ricadenti nel periodo di retroattività" e, conseguentemente, dichiarare la società *Parte_3* tenuta a manlevare l'assicurato e/o risarcire terzi esclusivamente nei limiti del massimale e sottomassimali di polizza ed in conformità a tutte le altre pattuizioni contrattuali;

- accertare e dichiarare: che l'art. 6 del capitolato speciale condizioni normative della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera denominato *[...]* *Controparte_8*, a pagina 19, prevede espressamente che "Resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui potenziale risarcimento superi l'importo della *Controparte_8* di € 250.000,00" e, conseguentemente, dichiarare che nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche responsabilità in capo agli operatori ed alla struttura, fino all'importo di Euro 250.000,00, l'eventuale risarcimento del danno sarà comunque a carico dell'assicurato;

- accertare e dichiarare: che l'art. 7 del capitolato speciale condizioni normative della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera denominato "Franchigia aggregata", a pagina 19, prevede espressamente che: "Fermo quanto sopra, resta convenuto tra le Parti che la garanzia prestata dalla presente polizza opera previa applicazione di una Franchigia Aggregata da applicarsi, per ciascun periodo di assicurazione, ai risarcimenti pagati in eccesso, per singolo sinistro, all'importo della SIR. I soli importi liquidati in eccesso a tale somma, dunque, concorrono ad erodere la franchigia in aggregato restando comunque inteso che l'importo massimo che potrà rimanere a carico della Contraente a titolo di Franchigia Aggregata non potrà eccedere annualmente l'importo di € 750.000,00. Resta dunque inteso che al raggiungimento dell'importo aggregato di cui sopra il risarcimento relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l'importo stabilito quale franchigia aggregata e fermo l'importo della ^{Co} per ciascun sinistro che rimarrà comunque a carico della Contraente, sarà effettuato dalla Società senza possibilità di alcun recupero nei confronti di quest'ultima" e, conseguentemente, dichiarare che nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche responsabilità si applicherà quanto previsto dall'articolo sopra riportato, ovvero che la società [...]

Parte_3 sarà tenuta a manlevare l'assicurato e/o risarcire terzi esclusivamente in conformità a tutte le altre pattuizioni contrattuali, ivi comprese esclusioni e limitazioni di polizza con applicazione delle franchigie e ^{Co} (*Controparte_8*) a carico dell'assicurato.

5. In estremo subordine accertare e dichiarare che: nel caso di accoglimento delle domande del ricorrente (anche solo parziali) dichiarare la società *Controparte_9* tenuta a manlevare l'assicurato e/o risarcire terzi esclusivamente nei limiti del massimale e sottomassimali di polizza ed in conformità a tutte le altre pattuizioni contrattuali, ivi comprese esclusioni e limitazioni di polizza con applicazione delle franchigie e ^{Co} (*Controparte_8*) a carico dell'assicurato.

6. In estremo subordine accertare e dichiarare: nella liquidazione dell'eventuale danno dovrà applicarsi quanto previsto dall'art. 7 commi 4° e 5° della L. 24/2017, e quindi sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui

al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli.

7. In via istruttoria: si oppone all'acquisizione della relazione tecnica rilasciata nell'ambito del procedimento RG n. 47338/2015 Trib. Milano sez. 1° civile per le ragioni esposte.>>

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

IL PROCESSO

1.- Con il ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* introduttivo del presente procedimento (convertito in procedimento ordinario di cognizione con ordinanza 6.3.2918), che ha fatto seguito al procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* RG 47338/2015 promosso nei soli confronti di

Controparte_3, i Signori *Parte_1* e [...] *Parte_2* anche in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore *Per_1* [...] hanno chiesto la condanna dei convenuti *Controparte_3* [...] e *Parte_3* al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, che assumono di avere patito a causa di infezione contratta dalla piccola *Per_*, nata prematura il 30.11.2006 (27^a settimana di gestazione), presso la [...] *Org_4* dell' *Controparte_3* di Milano.

Gli attori hanno dedotto che:

- a seguito di una grave insufficienza cardiorespiratoria, immediatamente dopo il parto la neonata era stata posta in ventilazione meccanica e aveva sviluppato una broncodisplasia polmonare, che i sanitari avevano fronteggiato con una cura steroidea;
- nei primi due mesi di vita *Per_* era stata sottoposta a trattamenti invasivi quali il sondino naso gastrico parenterale, il tubo tracheale e il catetere venoso centrale per la nutrizione parenterale, che avevano aumentato notevolmente il rischio di infezioni;

- tra l'1.1.2007 e il 3.1.2007 il quadro clinico della neonata era peggiorato: *Per-* aveva sviluppato una sepsi tardiva, secondo gli attori favorita dalla terapia steroidea, che era poi mutata in sepsi anergica e aveva determinato uno shock settico in data 2.1.2007, con compromissione di vari organi e conseguente, grave, encefalomalacia cistica corticale e sottocorticale;
- nei successivi mesi di ricovero la piccola era stata afflitta da ulteriori problemi quali:
 - - una retinopatia del pretermine di terzo grado, per la quale veniva sottoposta a laserterapia il 28.2.2007;
 - - pneumotorace iperteso destro, per il quale veniva intubata dall'1.3.2007;
 - - un rilevante stato di anemia, curato con trasfusioni;
 - - un'osteopenia del pretermine, dalla quale era derivata una frattura bilaterale dell'omero tra il 12.6.2007 e il 14.6.2007;
- i sanitari della struttura convenuta non avevano adeguatamente considerato il rischio di contagio da *Staphylococcus Aureus* (poi verificatosi), che l'iposviluppo e l'immaturità immunitaria della piccola già comportavano;
- le terapie decise e poste in essere dai sanitari avevano notevolmente acuito tale rischio;
- le terapie intraprese per arginare la sepsi non avevano limitato i danni cerebrali e neppure avevano impedito che la sepsi conducesse *Per-* alla cecità assoluta e a grave e irreversibile tetraparesi.

Affermato più probabile che improbabile che l'agente patogeno sopramenzionato sia stato la causa dell'episodio settico manifestatosi il 2.1.2007; sostenuto che le procedure adottate dal personale dell' *Controparte_3* per assicurare le doverose condizioni di asepsi sarebbero risultate "colpevolmente inadeguate"; ritenuta pertanto la responsabilità (contrattuale) dell' *Controparte_3*, gli attori hanno chiesto la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni indicati nelle conclusioni riprodotte nell'epigrafe della presente sentenza.

2.- Con comparsa di risposta depositata (con modalità telematica) il 22.2.2018 si è costituita *Controparte_3*. Ha sostenuto che la relazione di CTU depositata nel procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* istaurato *ante*

causam conterrebbe errori, “a partire dalla individuazione dell’agente patogeno, erroneamente indicato nello Stafilococco *Aureus*”: gli “elementi raccolti” indicherebbero invece un’infezione da Stafilococco *Epidermidis* (non Aureo), “compagno inscindibile” della specie umana, la cui presenza non è indicativa di scarsa igiene o di procedure preventive inadeguate. Ha negato che prima dell’episodio settico del 2 gennaio (2007), tamponi e prelievi mostrassero la presenza di molteplici microorganismi, essendovi anzi test negativi, a “conferma della efficacia delle misure preventive utilizzate dalla struttura e dal reparto”. Ha rilevato che la CTU non aveva individuato “né il momento né la causa dell’insorgenza della sepsi, attribuendola senza ragione ad un’inadeguatezza igienica indimostrata e non descritta”. Ha segnalato che, secondo dati statistici sulle infezioni nosocomiali raccolti dal *Organizzazione_5*, i dati relativi al convenuto *CP_3* “mostrano una incidenza percentuale di sepsi inferiore a quella dell’intera rete del *Orga*”. Ha osservato che, secondo il proprio CTP, “la profonda ed interagente gravità della cumulativa sindrome postnatale ... non avrebbe probabilmente risparmiato – anche in forma di significativo esito IP – le funzioni neurologiche centrali” di *Per_* e ha sostenuto che, anche in assenza della sepsi, la piccola avrebbe avuto menomazione dell’integrità psicofisica complessiva in misura non inferiore al 50%. *Controparte_3* ha inoltre contestato la quantificazione dei danni di cui gli attori hanno chiesto il risarcimento. Infine ha dedotto di avere stipulato polizza di assicurazione per la responsabilità civile con *Parte_3* (*C.F._9* per i danni cagionati a terzi nell’esercizio della propria attività, segnalando che la garanzia “opera retroattivamente anche per i sinistri verificatisi nei dieci anni prima del 30 settembre 2013, purché denunciati per la prima volta tra tale data e il 30 settembre 2016, periodo di vigenza della polizza”. Per tali ragioni ha chiesto il rigetto delle domande attoree o, in subordine, di essere garantita dal proprio assicuratore.

3.- Con comparsa di risposta depositata (con modalità telematica) il 23.2.2018 si è costituita *Parte_3*. Ha rilevato che il procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* RG 47338/2015 svoltosi anteriormente al presente giudizio era stato istaurato solo nei confronti di *Controparte_10*

[...] Ha eccepito carenza di legittimazione attiva degli attori e carenza di legittimazione passiva di *Pt_3* (non essendo ancora stato adottato il decreto ministeriale di cui all'art. 10 co. 6 L. 24/2017, condizionante l'entrata in vigore del primo comma dell'art. 12 L. 24 cit.). Ha altresì eccepito l'inutilizzabilità nei propri confronti delle risultanze della CTU espletata nel procedimento *ex art. 696 bis c.p.c. RG 47338/2015*, cui non ha preso parte. Ha poi evidenziato che il capitolato speciale delle condizioni di assicurazione della polizza n. ITOMM1301741 sottoscritta dalla *Controparte_3*

[...] prevede un massimale di € 5.000.000,00 per sinistro (art. 5), una *Controparte_8* secondo cui la garanzia prestata opera esclusivamente per i sinistri di valore superiore a € 250.000,00 (art. 6), una “franchigia aggregata da applicarsi, per ciascun periodo di assicurazione, ai risarcimenti pagati in eccesso, per singolo sinistro, all'importo della ^{Co}” (con il limite annuale di € 750.000,00). Ha dichiarato di avere presenziato, diversamente da *Controparte_3*, all'incontro di mediazione promosso dagli attori e di avere con essi trovato intesa per un risarcimento complessivo di € 1.200.000,00, alla quale, però *Controparte_3* [...] non ha inteso aderire, così violando – secondo *Pt_3* - il patto di gestione della lite stipulato con l'assicuratore e l'obbligo di salvataggio di cui agli artt. 1914 e 1915 c.c.

Sulla base di tali argomentazioni la terza chiamata ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.

4.- Ritenuto necessario disporre nuova CTU, il G.I. ha previamente mutato il rito da sommario in ordinario (verb. ud. 6.3.2018).

Indi ha ammesso e assunto prove testimoniali (ud. 16.4.2019).

Dopodiché, ritenuto che la relazione di CTU depositata nel procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* necessitasse di integrazione, ha sottoposto ai medesimi Consulenti nominati nel procedimento *ex art. 696 bis c.p.c. R.G. 47338/2015*, Dott.ssa *Persona_2* (medico legale) e Dott. *Persona_3* (neonatologo), quesito sui seguenti punti (verb. ud. 22.5.2019):

- sulla base di quali considerazioni i ctu sono giunti a individuare lo stafilococco aureo come germe che ha determinato l'infezione insorta il 2.1.2007 in *Persona_1*
- quali fossero all'epoca le linee guida e le migliori pratiche mediche e scientifiche volte ad assicurare le condizioni di asepsi in ambito ospedaliero, distinguendo - ove possibile - tra i diversi locali della struttura ospedaliera dove è ragionevole pensare che la piccola *Per_* sia stata;
- se vi siano stati errori od omissioni nella valutazione dell'insorgenza dell'infezione e nelle procedure volte a contrastarla e a curarla;
- in particolare se, tenuto conto delle peculiari condizioni di salute e dei rischi connessi alla prematurità e all'iposviluppo di *Per_*, siano state poste in essere le adeguate procedure di prevenzione e monitoraggio per infezioni;
- quale sia stata l'incidenza del processo infettivo sul quadro neurologico di *Per_1* [...] spiegando le ragioni alla base della valutazione.

Dopo il deposito della relazione di CTU il G.I., ritenuto non necessario il rinnovo dell'indagine richiesto dalle difese delle convenute, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

LE RELAZIONI DI CTU

5.- Le relazioni di consulenza tecnica d'ufficio, motivate secondo logica e scienza e congrue nelle conclusioni, pongono in luce che:

- *Persona_1* (all'esame obiettivo del 25.2.2016) presenta tetraparesi spastica con atteggiamento in flessione degli arti superiori, ipotrofia muscolare e ipomobilità degli arti inferiori per grave anchilosi bilaterale delle ginocchia, malattia cronica respiratoria residua, grave deficit cognitivo che le impedisce di interagire con l'ambiente, non parla, le è stata riconosciuta invalidità civile per cecità assoluta, presenta disfagia, grave reflusso gastro-esofageo, incontinenza urinaria e alvina;
- nel corso del ricovero di *Per_* presso la struttura della *CP_3* [...] *Controparte_3* due prelievi venosi effettuati nella stessa giornata del

3.1.2007 hanno dato esiti contrapposti: l'uno positivo per *Staphylococcus Epidermidis*, l'altro negativo;

- i dati a disposizione non consentono di identificare un preciso patogeno come il probabile responsabile della infezione insorta;
- le infezioni correlate all'assistenza (ICA) sono la complicanza più frequente e grave dell'assistenza sanitaria, spesso effetto di nuove tecnologie sanitarie invasive, che, se da una parte migliorano le possibilità terapeutiche e l'esito della malattia, dall'altra possono consentire l'ingresso dei microrganismi anche in sedi corporee normalmente sterili, causando malattie severe o addirittura la morte;
- inoltre l'emergenza di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, largamente usati a scopo profilattico o terapeutico, complica il decorso di molte ICA;
- la circolazione di questi agenti patogeni è maggiore in ambito assistenziale e le difficoltà di trattamento causano un incremento del loro impatto clinico;
- secondo un recente studio nazionale di prevalenza, condotto utilizzando protocollo dell'ECDC ([Organizzazione_7](#)), i pazienti ospedalizzati contraggono infezioni durante la degenza con frequenza pari al 6,3 % (ma in altro passaggio della relazione di CTU si afferma che “negli ospedali per acuti” tale dato sarebbe pari all'8% e nelle strutture sanitarie di lungodegenza pari al 4%);
- la prevenzione in ambito assistenziale richiede la costante adozione di comportamenti¹ corretti da parte degli operatori sanitari e da chiunque frequenti l'ambiente ospedaliero;
- in materia di infezioni ospedaliere sono state adottate due circolari (nn. 52/1985 e 8/1988) da parte del Ministero della Sanità; il [CP_11](#) Salute ha poi emanato Compendio delle misure per il controllo delle ICA e Raccomandazioni sul controllo della diffusione nosocomiale dello *Staphylococcus aureus* resistente alla meticillina (MRSA); anche nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e nel Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico Resistenza (PNCAR) sono reperibili strategie raccomandate;

¹ i CTU indicano le seguenti “misure chiave per la prevenzione delle ICA”: un accurato lavaggio delle mani, la riduzione delle procedure diagnostiche e terapeutiche non necessarie, un corretto uso di antibiotici e disinfettanti, la sterilizzazione dei presidi, il rispetto della asepsi nelle procedure invasive, il controllo del rischio di infezione ambientale, la tempestiva somministrazione delle vaccinazioni raccomandate, le attività di sorveglianza delle infezioni, l'identificazione e il controllo delle epidemie, le vaccinazioni degli operatori sanitari;

- con riguardo al caso oggetto del presente giudizio, non sono rilevabili errori od omissioni dei CP_12 nella valutazione dell'insorgenza dell'infezione e nelle terapie poste in atto per contrastarla;
- la struttura sanitaria convenuta ha diversi protocolli di riferimento per la prevenzione delle infezioni;
- è tuttavia “sostanzialmente indimostrabile che tutti coloro che hanno approcciato la piccola Per_ si siano attenuti alle regole dettate dai protocolli adottati”, a cominciare dal “fondamentale lavarsi adeguatamente le mani”;
- con la relazione depositata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. era stato ritenuto ragionevole ascrivere i processi infettivi insorti in Per_, “in termini di maggior probabilità che non, a inadeguate procedure volte ad assicurare le necessarie condizioni di asepsi”;
- tuttavia, non potendosi escludere l'ipotesi che “causa della sepsi sia stato lo *Staphilococcus Epidermidis*, germe normalmente non patogeno, onnipresente nella cute umana e talvolta anche nelle mucose, ma che può diventare patogeno in alcuni soggetti predisposti (es. immunodepressi come i neonati gravemente pretermine)”, non può neppure escludersi che “anche attuate le adeguate procedure di prevenzione e monitoraggio per infezioni, la piccola Per_ non potesse contrarre una infezione grave da un batterio commensale tramutatosi in patogeno opportunisto”;
- “in ospedale e soprattutto nelle aree critiche c'è un largo uso di antibiotici che crea inevitabilmente multiresistenza - *multi drug resistant organisms* (MDRO): la maggior parte dei germi residenti nelle terapie intensive sia neonatali che adulte, hanno questa caratteristica”;
- in altre parole Org_8 sono normalmente presenti in ospedale;
- interventi di controllo e prevenzione delle ICA possono permettere di ridurre le infezioni “del 30% e in alcuni casi di oltre il 50%”.

LA RESPONSABILITÀ

6.- Ritiene il giudice che, nel caso in esame, se dai sopra riferiti passi della relazione di CTU non emerge la certezza che la convenuta Controparte_13

[...] non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta (art. 1218 c.c.), e se, come pongono in risalto i CT di parte convenuta, “il ricorrere di una Late Onset Sepsis (LOS) da *Staphylococcus Epidermidis* non è evento subordinato di necessità alla violazione delle norme di antisepsi”, tuttavia all’affermazione della responsabilità della convenuta in relazione ai danni patiti da *Persona_1* deve pervenirsi sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite nell’udienza 16.4.2019.

La Signora *Testimone_3* ha infatti dichiarato di aver visto, nel reparto di *Org_1* dell’ *Controparte_3* nel periodo in cui *Persona_1* era lì ricoverata, “dalla vetrata che separa il reparto dal corridoio”, una persona “in abiti da lavoro entrare nel reparto dove si trovava *Per_*”, un giorno di pioggia, calzando “stivali di gomma bagnati e sporchi di fango”.

Il Prof. Dott. *CP_6* primario nel reparto di terapia intensiva di neonatologia, ha dichiarato, rispondendo su capitolo di deduzione attorea, “di aver svolto un’intervista per la troupe televisiva *Org_*” e che essa si era “tenuta all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale”. Il teste ha altresì dichiarato di ritenere “verosimile che tale intervista sia avvenuta all’interno del reparto e nel locale in cui si trovavano i bambini prematuri”, aggiungendo che “tali interviste si potevano tenere sia in locali limitrofi che all’interno del locale in cui erano presenti i bambini”.

Le riportate testimonianze costituiscono prova di comportamenti negligenti, imprudenti e certamente irrispettosi delle regole stabilite dai protocolli per la prevenzione delle infezioni, tenuti dal personale della struttura del *CP_3* durante la degenza di *Per_*.

Tali prove forniscono elementi gravi, precisi e concordanti che inducono questo giudice a presumere che anche altre condotte analogamente disattente ai precetti di igiene e di profilassi, volti al contenimento del rischio ambientale, siano state verosimilmente poste in essere dal personale della convenuta durante la degenza di *Per_* (mai uscita dall’ospedale nel periodo trascorso dalla nascita al verificarsi della sepsi), e che queste condotte abbiano, più probabilmente che improbabilmente, svolto ruolo causale dell’insorgenza dell’infezione, che ha provocato alla piccola attrice le lesioni sopra descritte.

7.- Riguardo alle conseguenze del processo infettivo sul quadro neurologico della neonata i sunnominati CTU hanno affermato che, non essendovi, negli esami effettuati prima dell'insorgenza del processo infettivo, segni di lesioni encefaliche, che invece compaiono dopo il manifestarsi della infezione, "il danno neurologico, in termini di maggior probabilità che non, deve essere ascritto causalmente *in toto* al processo infettivo". Tale affermazione dei CTU, fondata su osservazione diacronica, persuade questo giudice, anche in considerazione dell'assenza di prospettazione, da parte della convenuta, di convincenti ipotesi causali alternative: i CT di parte *Controparte_3* hanno, sì, messo in dubbio l'eziopatogenesi del danno ischemico cerebrale patito da *Per-*, ma – come appena rilevato – non hanno proposto alcun'altra spiegazione del fatto che la comparsa dei segni di lesioni encefaliche si sia avuta solo successivamente all'insorgenza dell'infezione.

8.- Alla luce delle argomentazioni che precedono questo giudice ritiene che [...] *Controparte_3* debba essere dichiarata responsabile e condannata a risarcire agli attori il danno cagionato dal negligente adempimento della prestazione contrattuale.

9.- La domanda risarcitoria proposta dagli attori direttamente nei confronti dell'assicuratore *Pt_3* deve invece essere respinta, non essendo ancora entrata in vigore la disposizione del primo comma dell'art. 12 L. 24 cit., condizionata alla (non ancora intervenuta) adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 10 co. 6 L. 24/2017.

LA LIQUIDAZIONE DEI RISARCIMENTI

10.1.- Tenuto conto che i CTU, nel predisporre la relazione depositata nel procedimento ex art. 696 *bis* c.p.c. RG 47338/2015 svoltosi anteriormente al presente giudizio, hanno valutato la condizione di *Persona_1* menomata nella misura di 98 punti percentuali rispetto alla complessiva integrità psico-fisica della persona (danno biologico permanente stimato giusta Linee Guida SIMLA – Giuffrè 2016; *Controparte_14* Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, Giuffrè II ed.; Luvoni-

Controparte_15 Guida alla valutazione medico legale del danno biologico e dell'invalidità permanente, Giuffrè V ed.; *Email_6*

[...] Guida orientativa per la valutazione del danno biologico, Giuffrè III ed. rinnovata);

osservato che, secondo la predetta relazione di CTU, deve tenersi conto che “qualora non fosse intervenuto l’evento settico, *Per_* avrebbe, comunque, presentato un quadro di compromissione della propria integrità psicofisica che avrebbe determinato un danno non patrimoniale valutabile, nella sua componente biologica, in via necessariamente indicativa, sulla base dei dati a disposizione, in un *range* fra il 20% (venti per cento) e il 30% (trenta per cento), essenzialmente per compromissione della funzione visiva, di quella respiratoria e degli arti superiori (esiti fratturativi di entrambi gli omeri)”;

ritenuto per quanto sopra di determinare il danno biologico iatrogeno nella misura differenziale compresa fra il 25% e il 98%;

considerato che *Persona_1* era, al momento del verificarsi della sepsi, nel suo primo anno di vita;

fatta applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione equitativa dei danni alla persona;

liquidato, secondo tale Tabella, il risarcimento del danno biologico permanente/dinamico relazionale, compreso fra il 25% e il 98%, in **€ 712.320,00**;

considerato che *Per_*, nel momento dell’insorgenza del processo infettivo (2/3.1.2007), aveva un mese e due giorni di vita;

ritenuto che tale circostanza debba indurre a escludere che nella neonata si fossero già formate capacità di enterocezione, di propriocezione o di esterocezione idonee a dare luogo alla consapevolezza di sé che costituisce il presupposto della sofferenza soggettiva interiore e della sua risarcibilità;

osservato, quanto alla richiesta attorea di “personalizzazione” del risarcimento, che, come efficacemente e condivisibilmente affermato da Cass. (ord.) n. 15084/19 e da Cass. n. 21939/2017, perché possa/debba procedersi a detta personalizzazione sono necessarie allegazione e prova di “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso in esame, che valgano a superare le conseguenze 'ordinarie' già previste e compensate dalla liquidazione

forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari", e che diano luogo a "irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale" corporea e mentale;

ritenuto che anche in questa fattispecie (come nella assoluta maggioranza dei casi) non siano ravvisabili elementi che facciano apparire che i danni di cui sopra possano aver comportato per *Per_* conseguenze afflittive eccezionali, in rapporto a quelle normalmente patite dalle persone che abbiano riportato lesioni di analoga gravità;

ritenuto perciò non esservi ragione di procedere alla cosiddetta "personalizzazione" dei risarcimenti di cui sopra;

osservato che l'importo sopra liquidato a risarcimento del danno è indicato in valuta attualizzata (essendo il debito risarcitorio *di valore*);

tutto ciò considerato, il risarcimento, in linea capitale attualizzata, da attribuirsi a *Per_1* [...] (rappresentata dai genitori legali rappresentanti) per danno non patrimoniale biologico/dinamico/relazionale, ammonta a complessivi **euro 712.320,00**.

10.2.- Su tale importo sono dovuti a *Persona_1* anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottiene il risarcimento del danni di cui sopra.

Detti interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. SU n. 1712/95, volto a evitare ingiustificati arricchimenti, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno come determinato (mediante *devalutazione* giusta indice *Org_10* con riguardo all'epoca in cui esso si è verificato, e poi via via sul valore capitale del danno incrementato, con cadenza mensile, in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta nello stesso periodo.

Deve cioè rivalutarsi mensilmente l'ammontare del danno determinato alla data della sua verifica, facendo applicazione dell'indice *Org_10* dell'epoca corrispondente: su tali importi mensilmente crescenti devono essere calcolati gli interessi al tasso legale e sommati fra loro. Essi sono dovuti fino al saldo.

10.3.- A *Persona_1* spetta altresì il risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. Considerato quanto emerge dalla relazione di CTU, tale conseguenza

deve ritenersi effettivamente derivata, a carico della giovane attrice, dalle gravissime lesioni causate dall'infezione contratta in ospedale (per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria da parte della struttura convenuta).

In proposito si osserva che gli attori non hanno dedotto elementi circa la posizione economica e sociale della famiglia di *Per-*, sui quali si sarebbe potuto fondare ragionamento ipotetico in ordine al tipo di attività che la minore avrebbe probabilmente svolto una volta raggiunta l'età lavorativa e in ordine alla correlativa entità dei redditi che sarebbe stata destinata a percepire (ove non si fosse verificato l'evento lesivo).

Attesa tale carenza di elementi di valutazione, e osservato che nella fattispecie non possono aversi neppure indizi su predisposizioni o inclinazioni di *Per-* (troppo piccola per aver potuto manifestarne), ritiene questo giudice di dover fare riferimento alla sola disposizione dell'ordinamento che si occupa del calcolo del risarcimento del danno patrimoniale cagionato dall'incidenza dell'invalidità sulla capacità di produrre reddito da lavoro: vale a dire l'art. 137 del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7.9.2005 n. 209). In presenza dei chiari criteri dettati da questa norma di legge per il calcolo del risarcimento del danno in parola appare doveroso che il giudice, nell'esercizio della discrezionalità attribuitagli dall'art. 1226 c.c., si uniformi a essi anche al di fuori dei casi cui la legge citata si riferisce espressamente. Ritiene infatti il giudicante che l'interprete chiamato a liquidare equitativamente il danno patrimoniale da contrazione del reddito determinata da invalidità, a fronte dell'indicazione del Legislatore del 2001 circa il criterio da seguire per il calcolo del valore monetario da attribuire alla riduzione o alla perdita della capacità di produrre reddito (pregiudizio la cui natura e la cui consistenza non mutano a seconda della loro eziologia), non possa preferire parametri di propria concezione a quelli forniti dalla legge. Il dovere di prestare ossequio all'indicazione del Legislatore discende, a parere di questo giudice, dall'insussistenza di ragioni che possano validamente giustificare il ricorso a diversi metri di valutazione della medesima tipologia di danno: il bene oggetto di tutela merita, infatti, il medesimo trattamento risarcitorio quali che siano l'eziologia che ne ha determinato la lesione e le circostanze in cui essa si è verificata. In assenza di una fondata

ragione di diversificazione del trattamento risarcitorio, apparirebbe in contrasto con lo spirito di una delle norme cardine del nostro ordinamento, costituita dall'art. 3 della Costituzione, il ricorso a diversi criteri liquidatori per fattispecie tra loro analoghe nella qualità delle conseguenze.

Dunque, in applicazione del terzo comma dell'art. 137 cit., non essendosi avuti guadagni di *Per_* anteriori al danno ai quali ancorare la valutazione, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento del pregiudizio in parola deve essere non inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.

Considerato che al momento in cui viene operata la presente liquidazione la pensione sociale ammonta a € 6.085,43 annui, e dunque il suo triplo a euro 18.256,29;

considerato che gli attori hanno chiesto la liquidazione della voce di danno in parola indicando come base di calcolo il reddito medio della Regione di residenza di *Per_* (Lombardia) indicato in € 22.980,00, ora (2020) pari a € 25.330,00;

ritenuto che la formulazione dell'art. 137 cit. consenta la liquidazione di importo (non lontano da quell'ordine di grandezza, ma) anche superiore al triplo della pensione sociale; considerato altresì che, in ottemperanza all'obbligo scolastico stabilito dalla legge, *Per_* non avrebbe potuto cominciare a svolgere attività lavorativa prima del compimento dei sedici anni d'età (che avverrà il 30.11.2022);

visto l'art. 2057 c.c.;

ritenuto che la condanna al pagamento periodico di una somma a titolo di risarcimento di un danno permanente futuro consenta di più esattamente commisurare il risarcimento all'effettivo danno, rispetto alla condanna al pagamento *una tantum* di somma capitalizzata;

tutto ciò considerato questo giudice ritiene equo condannare la *Controparte_3* a pagare a *Persona_1* per tutta la vita di questa (attesa anche la perduta possibilità di trattamento pensionistico), con cadenza annuale anticipata, a partire dal 30.11.2022, la somma di **euro 25.330,00**, da rivalutare annualmente, a partire dal 30.11.2023, secondo

l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione Europea (IPCA).

11.1.- In ossequio a consolidata giurisprudenza (Cass. SU 1.7.2002 n. 9556; Cass. 4.11.2019 n. 28220; Cass. 13.11.2020 n. 25843), a entrambi i genitori di ^{Per-} deve essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da ciascuno di loro patito per effetto delle gravissime lesioni riportate dalla figlia.

Per Cass. SU 1.7.2002 n. 9556, <<Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire "iure proprio" contro il responsabile. (Principio espresso in fattispecie di danno morale richiesto dai genitori in proprio per l'invalidità totale derivata al loro bambino dall'anossia, e dalla successiva sindrome asfittica, di cui egli aveva sofferto al momento della nascita per dedotta responsabilità del medico e della struttura sanitaria ove la madre era stata ricoverata al momento del parto)>>.

Più recentemente Cass. 13.11.2020 n. 258443 ha ribadito che <<Il familiare di una persona lesa dall'altrui condotta illecita può subire un pregiudizio non patrimoniale che può assumere il duplice aspetto della sofferenza soggettiva e del conseguito mutamento peggiorativo delle abitudini di vita, la cui prova può essere data anche mediante l'allegazione di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, e che deve essere integralmente risarcito, ove ricorrano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione>>.

Inoltre la Corte di Cassazione da tempo afferma che, per la risarcibilità del danno da lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima primaria abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che ciò abbia determinato uno sconvolgimento delle normali

abitudini dei familiari, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014).

Con riguardo al caso in esame deve rammentarsi che ^{Per-}, in conseguenza dell'infezione nosocomiale contratta a un mese e due giorni dalla nascita, versa in condizioni di tetraparesi spastica con atteggiamento in flessione degli arti superiori, ipotrofia muscolare, ipomobilità degli arti inferiori per grave anchilosi bilaterale delle ginocchia, malattia cronica respiratoria, grave deficit cognitivo con assenza di interazione con l'ambiente, afasia, cecità assoluta, disfagia, grave reflusso gastro-esofageo, incontinenza urinaria e alvina. La sua invalidità permanente è stata dai CTU stimata nella misura del 98%. Il requisito della serietà della lesione è dunque certamente presente.

La sussistenza del legame parentale dedotto dagli attori non è oggetto di contestazione, né la gravità delle lesioni patite da ^{Per-}. Neppure è stata messa in discussione l'importanza che ha, nell'economia degli affetti delle persone, la relazione genitore-figlio.

La tenerissima età di ^{Per-} al momento dell'insorgere del danno accertato dai CTU induce a ritenere del tutto verosimile una intensa partecipazione dei genitori alla vicenda della figlia, inizialmente in termini di coinvolgimento psichico ed emozionale, successivamente anche in termini di assistenza e presenza fisica. Parimenti deve presumersi che la presa di consapevolezza di non poter coltivare aspettative di una futura relazione "piena" con la figlia abbia arrecato a ^{Parte_1} e a ^{Parte_2} notevole sofferenza.

Inoltre deve ritenersi che la menomazione riportata da ^{Per-} abbia dato luogo a lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e alla scambievole solidarietà che caratterizza la vita della comunità familiare, la cui rilevanza giuridica discende dall'art. 2 Cost.

Dunque, tenuto conto dell'età di ^{Per-} al momento del verificarsi del danno; della gravità delle lesioni da lei riportate; dell'impegno che i genitori sono e saranno chiamati a approfondire per l'assistenza alla minore (ciò che integra l'ulteriore requisito dello sconvolgimento delle abitudini di vita richiesto dalla giurisprudenza sopra ricordata);

richiamate le Tabelle 2021 dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano per la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale², questo giudice reputa equo, nella fattispecie, liquidare:

- la somma di **euro 250.000,00** in favore della madre di ^{Per-}, Sig.ra ^{Parte_1} che con la figlia convive;
- la somma di **euro 150.000,00** in favore del padre, Sig. ^{Parte_2} che invece (pacificamente) non convive con la figlia.

Nonostante la gravità del danno patito da ^{Per-}, non si ritiene di liquidare il massimo previsto dalle menzionate Tabelle, per la considerazione che non si è avuta, nel caso in esame, la menomazione di un rapporto in precedenza sussistente.

11.2.- A ciascuno dei genitori di ^{Per-} spettano anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottengono il risarcimento del danno trattato al superiore punto 11.1.

Come già più sopra osservato, tali interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. SU n. 1712/95, volto a evitare ingiustificati arricchimenti, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno come determinato (mediante *devalutazione* giusta indice ^{Org_10} con riguardo all'epoca in cui esso si è verificato, e poi via via sul valore capitale del danno incrementato, con cadenza mensile, in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta nello stesso periodo.

Deve cioè rivalutarsi mensilmente l'ammontare del danno determinato alla data della sua verifica, facendo applicazione dell'indice ^{Org_10} dell'epoca corrispondente: su tali importi mensilmente crescenti devono essere calcolati gli interessi al tasso legale e sommati fra loro. Essi sono dovuti fino al saldo.

11.3.- Gli attori ^{Parte_1} e ^{Parte_2} hanno altresì dedotto, con le sei righe e mezzo del punto 10 a pag. 10 dell'atto introduttivo del presente giudizio, il "danno patrimoniale futuro" che essi patiranno.

² Tabelle che stabiliscono un tetto massimo di euro 336.500,00;

Essi hanno esposto che *Per-* necessiterà di assistenza continuativa, giorno e notte: perciò hanno sostenuto di avere “la necessità [di] un’assistenza professionale infermieristica quotidiana almeno per alcune ore al giorno, da sommarsi a tutte le cure fornite dal servizio sanitario nazionale”.

Osserva tuttavia il giudice che, come danno atto i medesimi attori, cure domiciliari vengono offerte da *Org-*, *Org_12* e *Org_13* alle persone non autosufficienti: esse comprendono cure mediche, attività riabilitative e aiuto infermieristico per i pazienti e per i familiari che li assistono. *Parte_1* e *Parte_2* non hanno dedotto (neppure con memoria *ex art. 183 n. 1 c.p.c.*) quanto dei costi di assistenza ecceda tali provvidenze pubbliche, sicché la domanda (proposta dai genitori), generica sin dalla sua primitiva formulazione e non maggiormente dettagliata se non con comparsa conclusionale, non può essere accolta in tale parte.

LA DOMANDA DI GARANZIA ASSICURATIVA

12.- Quanto alla domanda di garanzia proposta (*trasversalmente*) dalla convenuta *Controparte_3* nei confronti dell’altra convenuta, *Parte_3*, deve osservarsi che:

12.1.- l’eccezione di inutilizzabilità nei confronti di *Pt_3* delle risultanze della CTU acquisita nel procedimento *ex art. 696 bis c.p.c. RG 47338/15*, al quale *Pt_3* non è stata chiamata a partecipare, deve ritenersi superata per il fatto che l’accertamento in essa contenuto è stato sostanzialmente ripetuto, nel presente giudizio di cognizione, in contraddittorio (anche) con l’assicuratore *Pt_3*

12.2.- non è controversa la sussistenza del contratto di assicurazione ITOMM1301741 tra le due convenute, né che il “sinistro” *de quo* rientri, sotto il profilo temporale, nella copertura di polizza;

12.3.- i risarcimenti sopra liquidati non raggiungono l’eccepito massimale di polizza (€ 5.000.000,00 per sinistro);

12.4.- il sinistro per cui è causa supera la soglia di rilevanza di cui alla clausola n. 6 delle condizioni di polizza (€ 250.000,00), intitolata *Controparte_8* (SIR)³;

12.5.- secondo la successiva clausola n. 7 delle condizioni di polizza, intitolata *Franchigia Aggregata*, la garanzia fornita dal contratto “opera previa applicazione di una Franchigia Aggregata da applicarsi, per ciascun periodo di assicurazione, ai risarcimenti pagati in eccesso, per singolo sinistro, all’importo della SIR. I soli importi liquidati in eccesso a tale somma, dunque, concorrono a erodere la franchigia in aggregato restando comunque inteso che l’importo massimo che potrà rimanere a carico della Contraente a titolo di Franchigia Aggregata non potrà eccedere annualmente l’importo di € 750.000,00. Resta dunque inteso che al raggiungimento dell’importo aggregato di cui sopra il risarcimento relativo a ciascun sinistro liquidato successivamente, purché relativo al periodo di assicurazione per il quale è esaurito l’importo stabilito quale franchigia aggregata e fermo l’importo della SIR per ciascun sinistro che rimarrà comunque a carico della Contraente, sarà effettuato dalla Società senza possibilità di alcun recupero nei confronti di quest’ultima”;

- *Controparte_3* non ha, nel presente giudizio, adempiuto l’onere, sulla stessa gravante, di allegare e provare il già avvenuto raggiungimento del limite annuale di “franchigia aggregata”;

- nella fattispecie, dunque, l’indennizzo dovuto dall’assicuratore a *Controparte_3* [...] deve essere diminuito dell’intero importo della predetta franchigia e di quello della *Co* ;

12.6.- atteso che la responsabilità di *Controparte_3* viene qui affermata sulla base di ragionamento presuntivo, non può qualificarsi né infondata né temeraria la volontà di questa di difendersi dalle pretese risarcitorie attoree;

- perciò la mancata adesione di *Controparte_3* all’intenzione transattiva dell’assicuratore non integra violazione degli obblighi di cui agli artt. 1914 e 1915 c.c.

LA DOMANDA DI CONDANNA DI [REDACTED] EX ART. 96 C.P.C.

³ per tale clausola “la garanzia prestata dalla presente polizza opera solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l’importo della *Controparte_8* di € 250.000,00”;

13.- La sussistenza dei presupposti della condanna della convenuta [...] *Controparte_3* ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta dagli attori, è da escludersi sulla base della considerazione già espressa al superiore punto 12.6.

LE SPESE PROCESSUALI

Tenuto conto del disposto dell'art. 91 c.p.c. le spese processuali devono essere regolate come in dispositivo.

Esse vengono liquidate giusta il D.M. 10.3.2014 n. 55.

Secondo il criterio della soccombenza, i costi della CTU esperita nel procedimento *ex art. 696 bis c.p.c. RG 47338/15* - come liquidati con decreto 16.6.2016 - devono essere definitivamente posti a carico di *Controparte_3* [...] ; i costi della CTU esperita nel presente giudizio di cognizione - come liquidati con decreto 24.7/2.8.2020 - devono essere posti definitivamente a carico solidale delle due convenute.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano - Sezione 1^a Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:

condanna *Controparte_3* a pagare a *Persona_1* in persona dei genitori, legali rappresentanti, la somma di **euro 712.320,00** oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo il metodo indicato in parte motiva, sino al saldo;

condanna [redacted] *Controparte_3* a pagare a [redacted] *Persona_1* per tutta la vita di questa, con cadenza annuale anticipata, a partire dal 30.11.2022, la somma di **euro 25.330,00**, da rivalutare annualmente, a partire dal 30.11.2023, secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione Europea (IPCA);

condanna [redacted] *Controparte_3* a pagare a [redacted] *Parte_1* la somma di **euro 250.000,00** oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo il metodo indicato in parte motiva, sino al saldo;

condanna [redacted] *Controparte_3* a pagare a [redacted] *Parte_2* la somma di **euro 150.000,00** oltre interessi compensativi da calcolarsi secondo il metodo indicato in parte motiva, sino al saldo;

rigetta le domande proposte dagli attori nei confronti di [redacted] *Parte_3* ;

condanna [redacted] *Controparte_3* a rifondere agli attori, con distrazione a favore dell'Avv. [redacted] dichiaratasi antistataria:

- i due terzi delle spese del presente giudizio (il rimanente terzo essendo relativo al rapporto processuale fra attori e [redacted] *Pt_3* liquidando tale frazione in € 26.666,66 per compensi (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA) e in € 407,33 per anticipazioni;
- le spese del procedimento *ex art. 696 bis c.p.c.* (RG 47338/15), liquidate in € 12.000,00 per compensi (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA) e in € 286,00 per anticipazioni;

condanna gli attori a rifondere ad [redacted] *Parte_3* un terzo delle spese del presente giudizio, liquidando tale frazione in € 13.333,33 per compensi (da maggiorarsi di 15% per rimborso forfettario spese generali e 4% CPA);

condanna *Parte_3* a tenere indenne [...] di quanto essa dovrà versare agli attori in esecuzione della presente sentenza per capitale interessi e spese processuali, da diminuirsi dell'intero importo annuale della "franchigia aggregata", pari a € 750.000,00, e di quello della ^{Co}, pari a € 250.000,00;

pone definitivamente i costi della CTU esperita nel procedimento *ex art. 696 bis c.p.c. RG 47338/15* - come liquidati con decreto 16.6.2016 - a carico di [...] *Controparte_3* ;

pone definitivamente i costi della CTU esperita nel presente giudizio di cognizione - come liquidati con decreto 24.7/2.8.2020 - definitivamente a carico solidale di [...] *Controparte_3* e di *Parte_3* .

Sentenza esecutiva.

Milano, 23.7.2022.

Il giudice
Andrea Manlio Borrelli